

STATUTO

CONSORZIO "OCTAGON" COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA ROMA 11

Numero REA: CE - 334289

Codice fiscale: 04530280611

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-10-2020 - Statuto completo	2
--	---



D'Antonio Emilia

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituito, ai sensi della Legge 381/1991, un Consorzio in forma di Società Cooperativa Sociale denominato:

CONSORZIO "OCTAGON" - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Caserta (CE).

Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo.

Si applica in tali casi l'art. 2436 del Codice Civile.

Art. 2 - Durata

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO E OGGETTO

Art. 3 - Scopo sociale

Il Consorzio è retto e disciplinato secondo il principio e le disposizioni di cui alla Legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di lucro e di speculazione privata e volto a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali.

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno e l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democrazia interna ed esterna.

Operando secondo questi principi, il Consorzio intende:

I. perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative sociali e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non;

II. impegnarsi in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta;

III. cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative e Consorzi, su scala locale, nazionale e internazionale, al fine di curare nel miglior modo possibile gli interessi dei soci e della collettività;

	IV. svolgere in modo stabilmente organizzato attività ed ini-	
	ziative volte a favorire le cooperative consorziate e non,	
	nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la co-	
	stituzione di nuove cooperative sociali, l'integrazione e la	
	cooperazione tra cooperative e Consorzi provinciali, regiona-	
	li e nazionali.	
	Il Consorzio potrà operare in via non prevalente anche	
	con terzi.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	Considerato lo scopo consortile e mutualistico della so-	
	cietà, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, il Consorzio, ha come oggetto lo svolgi-	
	mento di qualsiasi attività volta a favorire, direttamente	
	od indirettamente:	
	a) lo sviluppo della produttività sociale e dell'efficien-	
	za gestionale dei propri soci, contribuendo per tale via al	
	raggiungimento dei loro scopi statutari, fornendo ad essi la	
	necessaria assistenza tecnica ed operativa, amministrativa,	
	finanziaria e gestionale in ogni campo ritenuto opportuno o	
	semplicemente utile al più efficace perseguimento dei pro-	
	grammi sociali degli aderenti;	
	b) l'integrazione, la collaborazione ed il coordinamento	
	dell'azione dei propri Soci, al fine di accrescerne le poten-	
	zialità operative e favorirne l'efficacia nel raggiungimento	
	dei rispettivi scopi;	
	c) la diffusione e lo sviluppo della cultura, dei valori e	
	dei metodi propri del movimento cooperativo.	
	In particolare, il Consorzio potrà svolgere attività nei	
	seguenti campi:	
	1. promozione e diffusione della cultura dell'economia so-	
	ciale, della solidarietà, dell'integrazione sociale e lavora-	
	tiva dei cittadini più deboli, secondo logiche di "servizio	
	al territorio", di cittadinanza attiva, di sussidiarietà, di	
	coinvolgimento e di valorizzazione delle risorse della comu-	
	nità;	
	2. promozione di azioni di reale sussidiarietà che garanti-	
	scano l'integrazione delle esperienze non profit nei sistemi	
	di sicurezza sociale e sanitaria pubblici e la valorizzazione	
	delle loro caratteristiche etico-solidali e strategi-	
	co-imprenditoriali;	
	3. promozione della collaborazione e dello scambio tra le	
	cooperative sociali con finalità di promozione umana e di in-	
	serimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di	
	svantaggio e di emarginazione, sviluppando i processi di cit-	
	tadinanza attiva e solidale delle comunità locali, coordinan-	
	do l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla	
	più produttiva ed incisiva nel tessuto sociale;	
	4. erogazione di servizi, consulenze e attività di supporto	
	allo sviluppo delle cooperative, delle imprese sociali e del-	
	le organizzazioni di terzo settore, anche progettando, orga-	

	nizzando ed implementando programmi di welfare aziendale;	
	5. promozione della qualità degli interventi sociali e dei processi produttivi delle cooperative sia attraverso il sup-	
	porto alla certificazione di qualità, che attraverso lo svi-	
	luppo di marchi di qualità, di percorsi verso l'eccellenza e	
	di miglioramento continuo della qualità;	
	6. sviluppo, inteso sia in termini di produttività sociale	
	che imprenditoriali, delle cooperative e degli associati, at-	
	traverso azioni di general contractor e di commercializzazio-	
	ne dei prodotti e dei servizi;	
	7. fornitura ai soci di beni, servizi e commesse o incari-	
	chi di lavoro, attraverso azioni di general contractor, a	
	condizioni migliori o più vantaggiose rispetto a quelle che	
	singularmente potrebbero avere;	
	8. realizzazione, sia direttamente che tramite i soci, di	
	qualsiasi attività nei settori assistenziali, sociali, sani-	
	tari, socio-sanitari e di inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate a norma della Legge 381/91 art. 1 lett. b), com-	
	preso la gestione di servizi, la progettazione di interventi	
	innovativi e complessi, sia in Italia che all'Esterò;	
	9. realizzazione, diretta o per tramite delle cooperative	
	socie, di iniziative di informazione e sensibilizzazione sui	
	problemi dell'emarginazione e dell'inclusione sociale, anche	
	promuovendo studi, ricerche e attività editoriale quali, a	
	titolo esemplificativo, riviste, materiale informativo e di-	
	vulgativo, materiale scientifico ed ogni altro materiale edi-	
	toriale;	
	10. predisposizione, in proprio o in nome proprio e per	
	conto dei consorziati o in nome e per conto dei consorziati,	
	degli atti, contratti, procedure e tutto quanto necessario	
	al fine di permettere ed agevolare la partecipazione dei con-	
	sorziati agli appalti indetti con qualunque sistema dalle	
	stazioni appaltanti;	
	11. assistenza ai consorziati, sia singularmente che in	
	gruppo o sotto forma di associazioni temporanee di imprese o	
	contratti di rete, al fine di agevolarne la partecipazione a-	
	gli appalti indetti con qualunque sistema dalle stazioni ap-	
	paltanti;	
	12. promozione di nuove iniziative di cooperazione sociale	
	e di imprenditoria sociale;	
	13. sviluppo di iniziative di collaborazione con Enti ed	
	Organizzazioni Nazionali ed Internazionali per promuovere e	
	gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazio-	
	nale finalizzate alla diffusione di una cultura della mondia-	
	lità, alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esse-	
	ri umani ed alla realizzazione di esperienze di sviluppo che	
	siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sotto il	
	profilo ecologico e sensibili dal punto di vista del rispet-	
	to delle differenze culturali locali e favorire sul territo-	
	rio la pari dignità e l'inserimento sociale di persone immi-	

	grate.	
	In particolare, il Consorzio potrà operare, sia direttamente che per tramite dei suoi aderenti, per garantire, in proprio o in convenzione con Enti Pubblici o privati di qualsiasi tipo e natura, presso la propria sede o presso altre strutture, la progettazione e la gestione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia e ricorrendo a tutte le modalità operative dalle stesse previste e disciplinate, di:	
	1. servizi socio-assistenziali, educativi e/o sanitari, sia di carattere residenziale che semiresidenziale e/o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere, rivolgendo la sua attività a diverse tipologie di persone sia in stato di disagio che non in stato di disagio, tra cui minori, disabili, anziani, malati mentali, alcooldipendenti e tossicodipendenti, emarginati gravi, extracomunitari, eccetera, il tutto con espressa esclusione delle attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali;	
	2. servizi accreditati, secondo le disposizioni di Legge, finalizzati alla gestione di voucher, di buoni e di qualsiasi altra attività o servizio che ne preveda la necessità, sia in collaborazione con Enti Pubblici, che destinati ai singoli privati;	
	3. servizi e attività di formazione anche professionale ed addestramento, di orientamento e di accompagnamento al lavoro, di somministrazione temporanea e permanente, di ricerca attiva del lavoro, di ricollocazione e di inserimento lavorativo, nei termini previsti dalle vigenti leggi sul lavoro;	
	4. lavori e opere pubbliche di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e/o privato; attività di forestazione urbana, lavori nel campo dell'ecologia, di ingegneria naturalistica e di valorizzazione e tutela dell'ambiente;	
	5. servizi innovativi riguardanti le telecomunicazioni e servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di data-entry, lettura e archiviazione ottica di documenti cartacei per Enti Pubblici e Privati; servizi di rilevazione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione;	
	6. lavorazioni manifatturiere in genere quali, ad esempio, la falegnameria, la tipografia, assemblaggi, ecc. o altre lavorazioni esternalizzate;	
	7. servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, il riuso, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata por-	

	ta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di i-	
	sole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di com-	
	postaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'u-	
	tilizzo alternativo della materie prime secondarie (residui);	
	8. servizi diversi quali: pulizie, lavanderie, sanificazio-	
	ni, disinfezioni, derattizzazioni, traslochi, sgomberi, tin-	
	teggatura di locali civili ed industriali, servizi cimite-	
	riali e affini, gestione di canili, facchinaggio, assemblag-	
	gio, manutenzioni meccaniche, elettriche, idrauliche e picco-	
	li lavori edili;	
	9. direttamente o per conto delle imprese consorziate, di	
	impianti sportivi, ricreativi e di ristorazione, turismo so-	
	ciale e culturale, impianti di generazione di energie rinno-	
	vabili;	
	10. attività commerciali in Italia e all'estero;	
	11. ove non espressamente indicate nei punti precedenti,	
	svolgere, sia direttamente che tramite i soci, tutte le ulte-	
	riori attività disciplinate dall'art. 1, comma 1, lettera a)	
	della Legge 381/1991 così come integrato dall'art. 17, comma	
	3, del D. Lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed inte-	
	grazioni;	
	Il Consorzio ha altresì per oggetto:	
	- gestione di servizi resi ai soci consorziati in materia	
	di formazione professionale, elaborazione e gestione dati,	
	call center, ricerche di mercato e tutte le azioni necessa-	
	rie e connesse all'attività dei soci consorziati;	
	- attività di back office e orientamento, relativamente al-	
	le attività connesse alla formazione professionale e quanto	
	compreso nel codice ATECO 85 Istruzione, in particolare fa-	
	cendo riferimento al settore formazione professionale auto-	
	izzata dalla Regione Campania si fa riferimento ai corsi e-	
	rogati ed accreditati dalla Regione Campania ricompresi nel	
	Repertorio Regionale Qualificazioni Professionale;	
	- acquisizione di documentazione e relativo controllo, e	
	tutto ciò che inerisce alle attività di orientamento, anali-	
	si documentale e acquisizione delle richieste di iscrizione;	
	- attività di archiviazione documentale in formato elettro-	
	nico e/o digitale o altre attività possibili nell'ambito ope-	
	rativo della formazione professionale;	
	- attività di centro elaborazione e gestione dati che	
	potrà essere svolta adottando tutte le procedure di archivia-	
	zione documentale in formato elettronico e/o digitale neces-	
	sarie; - la gestione di elaborati contabili sia essi parzia-	
	li che generali relativamente alle attività dei consorziati	
	ai fini anche di ottenere dati statistici e proiezioni utili	
	alla programmazione aziendale;	
	- ricerca di mercato consiste in tutte quelle attività po-	
	ste in essere ai fini di supportare i soci consorziati per	
	la migliore penetrazione nel mercato dell'istruzione e della	
	formazione professionale contemplate nel codice ATECO 85;	

	nonchè attraverso tutte le azioni di marketing, promoziona-	
	li, di ricerca di mercato effettuate attraverso tutti i mez-	
	zi possibili ivi compreso effettuando attraverso proprio per-	
	sonale, attività di call center.	
	Il consorzio potrà svolgere tutte le attività necessarie	
	al raggiungimento dello scopo consortile e quindi assumere	
	personale, acquisire servizi da terzi, instaurare, intratte-	
	nere e risolvere con enti pubblici e privati, con terzi in	
	genere e con i propri soci tutti rapporti giuridici che ri-	
	tenga necessari.	
	Il Consorzio quale puro organo di coordinamento e mandata-	
	rio dei Consorziati non esplica una propria attività produt-	
	tiva di reddito.	
	Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e fi-	
	nanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riser-	
	vata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai D.Lgs.	
	n. 385 dell'1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indi-	
	rettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché,	
	fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale;	
	b. costituire ed essere socio di società per azioni e a	
	responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del con-	
	seguimento degli scopi sociali, nonché stipulare contratti	
	al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di	
	cui all'art. 2545-septies del C.C.;	
	c. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qual-	
	siasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui il Consor-	
	zio aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	d. dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi eco-	
	nomici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	e. adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modifica-	
	tive ed integrative;	
	f. emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo	
	e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel pre-	
	sente statuto.	
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel	
	rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in par-	
	ticolare, le attività di natura finanziaria debbono essere	
	svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia,	
	nonché nel rispetto della normativa in tema di attività ri-	

	servate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.	
	TITOLO III - SOCI	
	Art. 5 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono essere ammessi a soci del Consorzio unicamente:	
	a) le società cooperative sociali ed i loro Consorzi;	
	b) le società cooperative operanti in qualsiasi settore di attività ed i loro Consorzi che, condividendo fini e metodi della società, intendano integrare stabilmente la loro opera con quella del Consorzio;	
	c) enti pubblici e privati od associazioni che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative.	
	Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70% (settanta per cento), da cooperative sociali e loro Consorzi.	
	Non possono essere soci cooperative od Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.	
	Non possono essere soci coloro che secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, esercitano in proprio imprese, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con il Consorzio, ovvero che si trovino in una delle condizioni previste dal successivo articolo 10 in materia di esclusione.	
	Art. 6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a. l'indicazione della denominazione o ragione sociale dell'Ente richiedente, nonché il suo numero di codice fiscale, la nazionalità, la data ed il luogo di costituzione;	
	b. la forma giuridica e l'indicazione della effettiva attività svolta;	
	c. l'ubicazione della sua sede legale;	
	d. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;	
	e. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);	
	f. l'impegno al versamento, senza indugio, delle azioni sottoscritte;	
	g. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	h. la espressa e separata dichiarazione di accettazione del contenuto degli artt. 49 e seguenti del presente statuto.	
	Alla domanda di ammissione dovranno inoltre essere allegati, sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'Ente richiedente	

	l'ammissione, i seguenti documenti:	
	a. la copia dello Statuto sociale o, in difetto, dell'atto costitutivo o del Regolamento che disciplina il sodalizio,	
	vigenti all'atto della domanda di ammissione;	
	b. l'estratto della deliberazione legalmente adottata dall'Organo Sociale che, conformemente ai disposti statutari, ha deliberato l'adesione;	
	c. ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile o abbia specificatamente richiesto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo delle azioni che intende sottoscrivere oltre al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 - Obblighi e diritti del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	

	gli Amministratori;	
	- degli eventuali contributi previsti dall'art. 2615 ter del Codice Civile nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nel successivo articolo 24;	
	b. a partecipare alla gestione dell'attività sociale, contribuendo al perseguimento degli scopi sociali, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dall'organo amministrativo;	
	c. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;	
	d. ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo.	
	Ogni consorziato è, in particolare, obbligato a versare annualmente un contributo consortile nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare del contributo consortile sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, previa illustrazione di apposito e dettagliato preventivo. Dovrà inoltre rimborsare al consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso.	
	Indipendentemente dal contributo consortile di cui al presente comma il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento approvato dall'assemblea dei Consorziati, delibera le percentuali contributive che i soci sono tenuti a corrispondere al consorzio nel caso di affidamento di lavori assunti dal consorzio stesso. Il contributo di acquisizione lavori si applica, salvo motivate eccezioni, all'importo del contratto, degli atti aggiuntivi, delle estensioni dei lavori complementari, dell'eventuale revisione prezzi e di quant'altro oggetto di fatturazione alla committenza.	
	Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento della propria sede legale. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.	
	In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla sede legale.	
	Con l'avvenuta ammissione a socio, i soggetti associati conferiscono al Consorzio il più ampio mandato, in relazione alle esigenze operative del mercato, ad agire in nome e per conto di ciascuna di esse e/o ad agire in nome del Consorzio e per conto di ciascuna di esse; la validità del mandato si intende operante per tutta la durata del rapporto consortile ed è irrevocabile fino a che dura il rapporto consortile	

	stesso.	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle deliberazioni dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2422 del codice civile.	
	Secondo quanto disposto dall'art. 2545-bis del codice civile i soci in possesso dei requisiti sopra esposti hanno diritto, qualora lo richieda almeno un decimo del numero complessivo dei soci, ad esaminare il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione ed il libro delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo, se esistente, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista.	
	Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio	
	La qualifica di socio si perde a causa di recesso o esclusione.	
	Il perfezionamento del recesso e/o dell'esclusione comporta automaticamente, per il socio receduto e/o escluso, l'estinzione del mandato conferito in conformità al precedente articolo 7.	
	Art. 9 - Recesso del Socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a. che abbia perso i requisiti obbligatori per l'ammissione;	
	b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c. che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione con le modalità previste dagli artt. 49 e seguenti del presente Statuto.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 10 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	

	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che	
	ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d.;	
	b. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme do-	
	vute alla Società a qualsiasi titolo ed in particolare non	
	effettui i versamenti previsti al precedente articolo 7;	
	c. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o,	
	senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo ammini-	
	strativo, prenda parte in imprese in qualunque forma siano	
	costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contra-	
	stanti con quelle della società;	
	d. che abbia perso anche uno solo dei requisiti obbligatori	
	per l'ammissione;	
	e. che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art.	
	2286 C.C.;	
	f. che abbia in corso una procedura concorsuale o nei con-	
	fronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia	
	posto in liquidazione coatta amministrativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione con le modalità previste agli artt. 49 e seguen-	
	ti del presente Statuto, nel termine di 60 giorni dalla comu-	
	nicaione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzio-	
	ne dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai	
	sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 2, D.	
	Lgs.112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici	
	giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Con-	
	siglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso	
	di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea,	
	a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.	
	Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci ed il Consorzio in merito ai provvedimenti adotta-	
	ti dall'Organo amministrativo su tali materie saranno risol-	
	te con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del	
	presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo rac-	
	comandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	

	Art. 12 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92, n. 59.	
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.	
	La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.	
	Art. 13 - Divieti dei Soci	
	In nessun caso i Soci del Consorzio possono partecipare ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovi in effettiva concorrenza con l'attività del Consorzio, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	TITOLO IV - SOCI FINANZIATORI, SOCI SOVVENTORI E AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Art. 15 - Soci finanziatori	

	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.	
	Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/1992.	
	Il Consorzio può emettere azioni correlate secondo quanto previsto dall'art. 2350 del C.C., azioni privilegiate secondo le modalità di cui all'art. 2348 del C.C., azioni riscattabili secondo quanto stabilito dall'art. 2437-sexies del C.C.; in tutti questi casi i diritti e gli obblighi dei soci finanziatori saranno stabiliti da appositi regolamenti approvati con delibera di assemblea straordinaria.	
	Nei confronti dei "soci finanziatori", diversi dalle categorie dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, di cui al precedente comma, si applicheranno in quanto compatibili e per quanto non disposto dai regolamenti sopra citati, le disposizioni statutarie e regolamentari previste in tema di "socio sovventore" in caso di strumenti partecipativi provvisti del diritto di voto, ovvero in tema di "azioni di partecipazione cooperativa" in caso di strumenti finanziari privi del diritto di voto.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	I conferimenti dei soci finanziatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale del Consorzio.	
	In caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.	
	Art. 16 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.	
	Art. 17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	

	zioni nominative trasferibili del valore di Euro 100 (Euro	
	cento) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pa-	
	ri a 10 (dieci).	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del-	
	l'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 18 - Deliberazione di emissione e diritti amministrati-	
	vi dei soci sovventori	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo	
	amministrativo.	
	I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori in	
	possesso di diritto di voto devono essere disciplinati con	
	apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità	
	di cui al successivo articolo 54, secondo comma, del presen-	
	te statuto, con il quale devono tra l'altro essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo delle azioni dei soci sovventori	
	e/o dei soci finanziatori in possesso di diritto di voto ed	
	il loro valore di emissione;	
	b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori e/o finanziatori sulle azioni emesse ovvero l'au-	
	torizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo	
	stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del C.C.;	
	c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle azioni emesse;	
	d) il termine minimo di durata del conferimento;	
	e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione	
	agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attri-	
	buiti alle azioni salvo quanto previsto al successivo artico-	
	lo 19;	
	f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto	
	previsto al successivo articolo 20.	
	Il Regolamento stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compres-	
	si i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperato-	
	ri, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione al-	
	l'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dal-	
	l'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci,	
	nonché dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.	
	Per esprimere il voto in assemblea il socio sovventore deve	
	essere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta)	
	giorni.	
	I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei so-	

	ci sovventori persone giuridiche possono essere nominati am-	
	ministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono elegge-	
	re più di un terzo degli amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve comunque essere co-	
	stituita da soci cooperatori.	
	Art. 19 - Diritti patrimoniali dei soci sovventori	
	Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti	
	previsti dalla legge, stabilita dal regolamento.	
	Il regolamento di cui all'art. 18 del presente Statuto, può	
	stabilire in favore della azioni destinate ai soci sovvento-	
	ri l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a ri-	
	serva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra ca-	
	pitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio	
	netto.	
	In caso di scioglimento del Consorzio il valore delle azioni	
	dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero pri-	
	ma delle azioni dei soci cooperatori.	
	Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà	
	conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia	
	dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compre-	
	sa la riserva da sovrapprezzo.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	
	tori.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 20 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civi-	
	le, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	
	bilito dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione del	
	relativo regolamento di cui all'art. 18 del presente Statuto.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso del-	
	le azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art.	
	2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corri-	
	spondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed al-	
	l'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti,	
	ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.	
	In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei con-	
	fronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'art.	
	2344 C.C.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	

	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.	
	Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso il Consorzio può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 100 (cento).	
	L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con le modalità di cui al successivo articolo 54, secondo comma,	
	del presente Statuto, con il quale devono essere stabiliti:	
	- l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei limiti sopra indicati, ed il valore nominale;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate;	
	- gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci. Valgono comunque i limiti di cui all'art. 19, primo comma.	
	Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore della azioni di partecipazione cooperativa l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per il loro intero valore.	
	Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota par-	

	te di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 - Recesso	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.	
	Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.	
	In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio titolare di azioni di partecipazione, salvo quanto previsto all'art. 2344 C.C.	
	Ai soci titolari di azioni di partecipazione non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.	
	TITOLO V	
	STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E CONTRIBUTI CONSORTILI	
	Art. 23 - Strumenti finanziari di debito	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, il Consorzio può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti cod. civ., nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526, cod. civ.	
	In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54, secondo comma, del presente Statuto, sono stabiliti:	
	a. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	b. le modalità di circolazione;	

	c. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi che per i soci cooperatori	
	sottoscrittori di obbligazioni ai sensi dell'artt. 2410 e/o	
	strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni,	
	ai sensi dell'art. 2526, cod. civ. non possono eccedere i li-	
	miti di cui al successivo articolo 27 lett. d) punto 2;	
	d. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possesso-	
	ri degli strumenti finanziari e/o dei titoli di debito privi	
	di diritto di voto nonché al relativo rappresentante comune	
	si applica quanto previsto dalle norme di legge.	
	Art. 24 - Prestiti sociali e contributi consortili	
	Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debi-	
	to e pertanto non risultano soggetti alla disciplina previ-	
	sta dall'art. 2526 cod. civ. in materia di titoli di debito,	
	gli importi versati dai soci al Consorzio ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 13 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973	
	e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusi-	
	vamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e con i li-	
	miti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601	
	e successive modificazioni e nel pieno rispetto delle altre	
	disposizioni di legge e regolamentari in materia.	
	Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in ba-	
	se ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui	
	all'articolo 54 del presente statuto.	
	La società, in conformità a quanto previsto all'articolo 7	
	del presente statuto, potrà altresì raccogliere, fra i soci,	
	contributi consortili di cui all'art. 2615 ter C.C. senza ob-	
	bligo di rimborso; tali contributi saranno corrisposti da	
	ciascun socio in proporzione al volume di attività svolta	
	nei confronti della società medesima, ciò anche sulla base	
	di uno specifico Regolamento Interno approvato dall'assem-	
	blea dei soci.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 25 - Patrimonio Sociale	
	Il patrimonio sociale del Consorzio è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da azioni del valore nominale di Euro 100 (cento),	
	comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale	
	sociale;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresen-	
	tati da azioni confluenti nel Fondo per il potenziamento a-	
	ziendale;	
	- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipa-	

	zione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	- dalle azioni e/o altri strumenti partecipativi, secondo le tipologie previste al precedente articolo 15, di altri soci finanziatori;	
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 27 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori;	
	f. da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.	
	La società non provvede alla emissione dei titoli azionari; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.	
	La società può costituire, con apposita delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare secondo quanto previsto dall'art. 2447-bis e seguenti del codice civile.	
	La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata ed iscritta ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile.	
	Art. 26 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	

	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.	
	Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art. 2435-bis C.C.	
	Il bilancio deve, tra l'altro indicare:	
	- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;	
	- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 C.C.;	
	- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, l'andamento dell'attività del Consorzio anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della Comunità territoriale;	
	- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo in merito all'ammissione di nuovi soci.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività del Consorzio anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soggetti a cui favore opera il Consorzio, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 27 - Destinazione dell'utile	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a. per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater al Fondo di riserva legale;	
	b. per una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c. un'eventuale quota alla rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d. un'eventuale quota quale dividendo, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:	
	1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545-quinquies del codice civile;	

	2. ai soci cooperatori sottoscrittori di strumenti finanziaria	
	ri partecipativi in misura non superiore a quanto stabilito	
	al precedente punto 1., aumentato fino a due punti solo in	
	presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545-quinquies del	
	codice civile;	
	3. ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipa	
	zione cooperativa diversi dai soci cooperatori in quanto sot	
	toscrittori di strumenti finanziari partecipativi in misura	
	non superiore a quanto stabilito al precedente punto 1., au	
	mentato fino a due punti;	
	4. ai soci finanziatori diversi da quelli sopra ricordati	
	sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi;	
	e. un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai	
	possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai	
	soci cooperatori;	
	f. quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu	
	zione di sole riserve indivisibili.	
	Il Consorzio può utilizzare le riserve divisibili per distri	
	buire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massi	
	ma prevista dalla legge per le cooperative a mutualità preva	
	lente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci possessori di strumenti finanziari partecipati	
	vi non cooperatori nella misura massima prevista per le coo	
	perative a mutualità prevalente.	
	Art. 28 - Ristorni	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualisti	
	ca ed al fine di consentire una completa attuazione degli	
	scopi mutualistici propri del Consorzio l'organo amministra	
	tivo ha facoltà di prevedere, con apposita delibera che	
	dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci entro e non	
	oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, l'e	
	rogazione di un ristorno ai soci da imputarsi nel bilancio	
	d'esercizio di competenza.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento gratuito del numero delle azioni detenute da cia	
	scun socio;	
	- emissione di obbligazioni a favore di ciascun socio;	
	- emissione di strumenti finanziari a favore di ciascun so	
	cio.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può opera	
	re la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto	
	dagli amministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	

	mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto nella delibera dell'organo amministrativo e/o assembleare ed eventualmente in apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria con le modalità di cui all'articolo 54, primo comma, del presente statuto.	
	Art. 29 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire anche in parte le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.	
	I soci che abbiano già dato inizio allo scambio mutualistico con la Società - ed in particolare coloro che abbiano già perfezionato con la Società un rapporto contrattuale bilaterale finalizzato all'acquisizione dal Consorzio di servizi rientranti nell'ambito dell'oggetto sociale e/o alla messa a disposizione del Consorzio di servizi necessari al perseguimento dell'oggetto sociale - possono trasferire le proprie azioni unicamente a seguito di specifica deliberazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.	
	Art. 30 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	Il socio finanziatore che intende trasferire le azioni deve comunque inviare al consiglio d'amministrazione una proposta	

	di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri soci	
	del Consorzio. Nella proposta devono essere indicati l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può comunque eccedere il valore di cui all'art. 20 del presente statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.	
	Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.	
	Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i soci devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.	
	Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 31 - Organi sociali	
	La società adotta il sistema di amministrazione tradizionale; di conseguenza gli organi della Società sono:	
	a. l'Assemblea dei soci;	
	b. il Consiglio di amministrazione;	
	c. il Collegio dei sindaci, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'Assemblea;	
	d. l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, qualora necessaria;	
	e. l'Assemblea speciale degli obbligazionisti, qualora necessaria.	
	Art. 32 - Assemblee	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R., telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento.	
	L'avviso deve altresì essere affisso nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza e deve comunque indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere	

	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci assenti.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 26 del presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.	
	Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti rappresentanti da ciascuno;	
	c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee tenuto ai sensi dell'articolo 2421 C.C.	
	Art. 33 - Assemblea ordinaria	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a. approva il bilancio e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;	
	b. approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	c. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei posses-	

	sori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;	
	d. determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;	
	e. procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consorzio;	
	f. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	g. procede alla nomina del soggetto incaricato della revisione legale;	
	h. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto cui è demandata la revisione legale;	
	i. delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;	
	j. approva i Regolamenti ad essa demandati dall'articolo 54 del presente Statuto;	
	k. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Art. 34 - Assemblea straordinaria L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:	
	a. sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;	
	b. sull'emissione degli strumenti finanziari;	
	c. sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;	
	d. sull'approvazione dei regolamenti ad essa demandati dall'articolo 54 del presente Statuto;	
	e. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	L'assemblea straordinaria non delibera in merito:	
	f. alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;	
	g. all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;	
	h. all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;	
	i. agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;	
	j. al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; poiché tali materie, a norma del presente statuto, sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo. Si applica in ogni caso l'art. 2436 del Codice Civile.	
	Art. 35 - Costituzione e quorum deliberativi In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	

	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto che rappresentino almeno più di un terzo di tutti i soci aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria.	
	Tuttavia, per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.	
	Art. 36 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea straordinaria dei soci e comunque nei limiti di cui all'art. 18 del presente statuto.	
	Ciascun socio delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria del socio delegante, e che non sia componente dell'organo amministrativo o di controllo.	
	La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:	
	a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocamente	

	cabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d. ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Art. 37 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.	
	Art. 38 - Assemblea speciale per i possessori di strumenti finanziari	
	Se il Consorzio ha emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare:	
	a. sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea del Consorzio che pregiudicano i diritti della categoria;	
	b. sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;	
	c. sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	d. sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;	
	e. sulle controversie con il Consorzio e sulle relative transazioni e rinunce;	
	f. sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.	
	Rientra in tale categoria l'assemblea dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa la quale annualmente è chiamata altresì ad esprimere un parere motivato sullo stato di	

	attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.	
	L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo amministrativo del Consorzio o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'art. 2421 nn. 1 e 3 del Codice Civile e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori degli strumenti finanziari nei confronti della Società.	
	Art. 39 - Consiglio di amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di undici.	
	L'amministrazione del Consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci, oppure a soci finanziatori con diritto di voto, purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i rappresentanti dei soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli stessi amministratori non possono essere rieletti per un numero di mandati superiore a quello previsto dalla legge.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se questi non siano nominati dall'assemblea dei soci, nonché un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese concorrenti a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea ordinaria del Consorzio. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito;	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa l'in-	

	terdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:	
	i. attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;	
	ii. attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza".	
	Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro;	
	Art. 40 - Compiti degli Amministratori	
	L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta inoltre all'organo amministrativo, l'adozione delle seguenti deliberazioni:	
	a. la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C.;	
	b. l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;	
	c. l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;	
	d. il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;	
	e. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.	
	Si applica l'art. 2436 del Codice Civile nei casi previsti dalla legge.	
	Art. 41 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo	
	Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.	
	Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro designato dal presidente.	

	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consi-	
	glio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a mag-	
	gioranza dei voti dei componenti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del	
	codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termi-	
	ni di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio	
	e dalle sue controllate.	
	Art. 42 - Convocazioni e deliberazioni	
	L'Organo amministrativo si raduna, sia nella sede sociale,	
	sia altrove purché nell'ambito del territorio dell'Unione Eu-	
	ropea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessa-	
	rio, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in mo-	
	do che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nomina-	
	ti, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori.	
	In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di	
	amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare	
	qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e	
	tutti i componenti il collegio sindacale, se nominato, fermo	
	restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si in-	
	tende approvata o non approvata a seconda di come ha votato	
	chi presiede la seduta.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corri-	
	spondenza.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolger-	
	si anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, conti-	
	gui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio col-	
	legati, a condizione che siano rispettati il metodo collegia-	
	le e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei	
	consiglieri. In tal caso è necessario che:	
	a. sia consentito al presidente di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	

	b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	c. sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d. ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Art. 43 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 40, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale appartenevano i consiglieri da sostituire.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di cessazione della carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancata nomina del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.	
	Art. 44 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore del Consorzio.	
	Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.	
	In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.	
	Art. 45 - Rappresentanza	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	

	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza del Consorzio spetta altresì agli ammini-	
	stratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	Art. 46 - Collegio sindacale	
	Il Collegio sindacale, nominato dall'assemblea nei casi pre-	
	visiti dalla legge o qualora sia ritenuta opportuna l'istitu-	
	zione di tale organo, si compone di tre membri effettivi e	
	di due membri supplenti.	
	L'Assemblea che provvede alla nomina del Collegio Sindacale,	
	nomina il Presidente, e delibera il compenso annuo spettante	
	ai sindaci, valevole per tutta la durata del loro ufficio.	
	Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono	
	dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui	
	all'articolo 2399 C.C.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori	
	legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assem-	
	blea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta gior-	
	ni, con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli in-	
	tervenuti, ai sensi e con le modalità previste dall'art.	
	2404 C.C.	
	Art. 47 - Doveri del Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consor-	
	zio e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	

	zione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Art. 48 - Revisione Legale	
	Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.	
	Nei casi previsti dalla legge, in assenza del Collegio Sindacale ovvero se deliberato dall'assemblea dei soci, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.	
	In tale caso si dovranno applicare le norme contenute negli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.	
	TITOLO VIII - CONTROVERSIE	
	Art. 49 - Clausola di mediazione e clausola arbitrale	
	Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e del D.M. n. 180 del 2010 e s.m.i.	
	Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società.	
	L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.	
	Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.	
	Le parti potranno far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore.	
	Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.	
	Nell'eventualità in cui la conciliazione abbia esito negati-	

	vo le controversie saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, solo nel caso in cui non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La accettazione espressa del contenuto del presente articolo è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione al contenuto del presente articolo.	
	Art. 50 - Arbitri e procedimento Gli Arbitri sono in numero di:	
	a. uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b. tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	

	Art. 51 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 52 - Scioglimento	
	Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento del Consorzio nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.	
	L'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza del Consorzio, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.	
	Art. 53 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	a. a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa e dai soci finanziatori senza diritto di voto in generale, per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;	
	b. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci finanziatori con diritto di voto in generale per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;	
	c. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;	
	d. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

	Art. 54 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e consorzio l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, ivi compreso quello inerente l'istituzione di prestiti sociali di cui all'art. 24 del presente Statuto, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci che delibererà con le maggioranze statutarie previste per l'assemblea straordinaria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per quanto concerne la disciplina dei rapporti fra la Società ed i soci ai fini di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, la disciplina dei rapporti tra la società e i soci appartenenti alle categorie speciali di cui al precedente articolo 6, la disciplina dei rapporti fra la società ed i soci finanziatori, sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 21 e 23, l'Organo amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Art. 55 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione	
	I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 del codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 56 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente ed i consorzi cooperativi.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.	
	Firmato: Massimiliano Russo - Catello Palumbo - Fabio Apuzzo - Giovanni Marco Amato - Notaio Emilia D'Antonio - Sigillo.	

38 di 38